

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (Imposta Municipale Propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione commissariale n. 99 in data 29 aprile 2016;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali era stata istituita l'imposta municipale propria;

RILEVATO che l'art.1 c.703 della Legge n.147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

EVIDENZIATO che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e precisamente :

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

PRESO ATTO degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;

- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n.- 208/2015 ai sensi del quale” *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriormente differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018/2020 degli enti locali;

VISTO l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 che istituisce la IUC e definisce l'IMU come una componente patrimoniale dell'imposta dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (ma ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

VISTE le ulteriori agevolazioni (assimilazioni di unità immobiliari all'abitazione principale) ed esclusioni previste l'art. 1, comma 707, lett. b) n.3, della L. n.147/2013;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2011 i trasferimenti erariali hanno subito continue decurtazioni per un ammontare complessivo di circa € 2.500.000,00;

RITENUTO, pertanto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2018, di dover determinare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta municipale propria nelle misure sotto indicate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale – cat. catastali A/1, A/8 e A/9	0,60 %
Aliquota di base	0,76 %
Aliquota terreni agricoli	0,76 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo	0,86 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi della D.L. 201/2011, art. 13, c. 3, lett. (0a	0,86 %
Aliquota aree fabbricabili	0,90 %

CONSIDERATO che per gli immobili produttivi di categoria "D" il versamento va effettuato ad aliquota 0,76 per cento, a favore dello Stato;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29.07.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO della propria competenza a deliberare in materia in base all'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011;

VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

Con voti anche ai fini della immediata eseguibilità del presente atto;

D E L I B E R A

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2018:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale – cat. catastali A/1, A/8 e A/9	0,60 %
Aliquota di base	0,76 %
Aliquota terreni agricoli	0,76 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo	0,86 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi della D.L. 201/2011, art. 1, c. 3, lett. (0a	0,86 %
Aliquota aree fabbricabili	0,90 %

2. di dare atto che per gli immobili produttivi di categoria "D" il versamento va effettuato ad aliquota 0,76 per cento, a favore dello Stato;
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (30 giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva) e comunque entro il 14 ottobre di ciascun anno di imposta;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.